

C. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n. 2887.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Fiorenzo Santoro – Presidente

Michael Sciascia – Consigliere

Pasquale Fava – Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 59589 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale della Regione Campania in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Alfonso Miranda, nei confronti di:

- 1) Clemente S, non costituito;
- 2) Aniello R, non costituito;
- 3) Andrea C, non costituito.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Udito nella pubblica udienza del 14 dicembre 2010 il Giudice relatore Pasquale Fava.

Udito nella medesima udienza il Pubblico ministero Marco Catalano.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 2 marzo 2009 ed iscritto al n. 59589 del registro di segreteria la Procura regionale ha convenuto in giudizio i Sig.ri Clemente S, Aniello R e Andrea C, in qualità di sindaci (i primi due) e capo dell'ufficio tecnico comunale responsabile dell'area manutentiva (il

terzo) del Comune di XXXXXXXX (NA), per sentirli condannare al pagamento in favore del menzionato ente locale di €2.532,85, a titolo di danno erariale derivante dal ritardato adempimento di un credito pecuniario vantato da un'impresa che aveva provveduto alla rimozione di taluni rifiuti ubicati nei pressi dello stabilimento FIAT di XXXXXXXX (fattura n. 638 del 30 novembre 2000 della società ILSIDE s.r.l.).

Secondo la Procura (cfr. pagine 11 e 12 della citazione) la responsabilità amministrativa sarebbe addebitabile alla condotta omissiva dei Sig.ri S (che sarebbe stato perfettamente a conoscenza della vicenda avendo sottoscritto la nota n. 1895/2000), R (che non avrebbe provveduto al pagamento della fattura n. 638 nonostante i reiterati solleciti della ditta) e C (che dopo aver richiesto il preventivo di spesa non avrebbe più seguito *“la vicenda malgrado che la sua qualità di capo ufficio tecnico comunale a tanto lo obbligasse”*).

La Procura in considerazione dell'esiguità della somma ha richiesto l'attivazione del procedimento monitorio.

Con decreto presidenziale del 12 marzo 2009, quindi, i convenuti sono stati condannati a pagare in parti eguali la somma di €2.500,00 in favore del Comune di XXXXXXXX (NA), con assegnazione del termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto di citazione per il deposito in segreteria della dichiarazione di accettazione prescritta dall'art. 50 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e fissazione, per il caso di mancata accettazione, dell'udienza del 14 dicembre 2010 per la discussione della causa.

I convenuti non si sono costituiti.

DIRITTO

La pretesa risarcitoria attivata dalla Procura ex art. 1 legge 20/94, 52 r.d. 1214/1934 e 18-24 d.P.R. 3/1957, è fondata per le ragioni di seguito indicate.

Dalla documentazione versata in atti risulta in modo inequivoco il tardivo adempimento, da parte dell'Amministrazione comunale, dell'obbligo di corrispondere il prezzo pattuito per la prestazione, effettuata dall'impresa ILSIDE s.r.l., avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto, selezione ed

avvio al centro di smaltimento di rifiuti ubicati lungo il muro perimetrale di uno stabilimento della FIAT.

Con nota a firma del responsabile dell'area manutentiva (Andrea C) del 14 gennaio 2000 n. 1828, veniva richiesto un preventivo alla menzionata società ILSIDE che formulava l'offerta del servizio solo in novembre (prot. 14 novembre 2000, n. 1826). Con nota del 30 novembre 2000, n. 1895, *“l'amministrazione comunale rappresentava il proprio benessere al ritiro del materiale”* (cfr. pagina 3 della citazione – pagina 11 della citazione in cui si afferma che questa nota è stata firmata dal sindaco S) ed, espletato il servizio, la società ILSIDE emetteva fattura n. 638/00 per un importo pari a L. 9.630.560 (€4.973,77).

Nonostante i reiterati solleciti, l'Amministrazione comunale provvedeva al pagamento del servizio dopo oltre tre anni a seguito della notifica di un atto di citazione intervenuta nel corso del 2004.

Con delibera consiliare del 29 luglio 2004, n. 16, veniva riconosciuto il debito fuori bilancio e con successivi mandati di pagamento venivano corrisposte le somme dovute a titolo di spese legali (mandato del 14 settembre 2004, n. 1815 - €1.936,00), per il servizio prestato dalla società ILSIDE s.r.l. (mandato n. 1816 di pari data - €4.973,77 per saldare la fattura 638/10) e gli interessi di mora (mandato n. 1817 di pari data - €596,85).

Al di là della questione della natura giuridica dell'identificazione del titolo che possa fungere da fonte del rapporto obbligatorio (il contratto – ma il collegio dei revisori ha specificato che il servizio sarebbe stato fornito in assenza di un incarico formale e di un impegno di spesa a carico del bilancio relativo all'anno 2000 - , la gestione di affari ovvero l'arricchimento senza causa), è inequivoco che la prestazione della ILSIDE sia stata vantaggiosa per l'Amministrazione (*utiliter coeptum et gestum*), di tal che l'ente locale, anche in assenza di un valido titolo contrattuale, avrebbe comunque dovuto corrispondere alla società l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. ovvero le somme dovute dal titolare al gestore di affari (anche quale azione surrogatoria nei diritti spettanti al funzionario che avesse pagato in proprio in considerazione dell'eventuale declaratoria di legittimazione passiva

dell'Amministrazione per interruzione del rapporto di immedesimazione organica come sostenuto da una certa parte della giurisprudenza civile).

A fronte della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio con la quale si è attestata l'esistenza dell'*utiliter coeptum et gestum*, risulta, quindi, corretta e congrua la quantificazione effettuata dalla Procura quale differenza (pari a € 2.543,85) tra l'ammontare del corrispettivo pattuito (pari a €4.973,77) e gli esborsi monetari effettuati con i richiamati mandati di pagamento del 14 settembre 2004 (pari a complessivi €7.506,62 - somma derivante dall'aggiunta delle spese legali pari a €1.936,00 agli interessi moratori pari a €596,85).

Tale danno erariale è causalmente riconducibile alla condotta gravemente colposa di tutti i convenuti avendo il sindaco S sottoscritto la nota n. 1895/00, il R ed il C ommesso di provvedere al pagamento nonostante i reiterati solleciti della ditta.

Soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della direttiva sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (recepita con d.lgs. 231/02), le Pubbliche amministrazioni devono provvedere tempestivamente all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie programmando le spese preparandosi tempestivamente all'atto solutorio come un normale debitore.

Del resto, come correttamente evidenziato dalla Procura, la giurisprudenza contabile relativa ai maggiori oneri finanziari derivanti da pagamenti intempestivi è consolidata e risalente.

L'illecito contabile ha natura di debito di valore e vanno, quindi, corrisposti gli interessi legali sulla somma rivalutata, anno per anno, dal momento dell'illecito fino al giorno della pubblicazione della presente decisione secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712; Id., sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234).

Le spese di causa seguono la soccombenza, vengono poste a carico dei convenuti soccombenti in parti eguali in considerazione del pari apporto causale dei medesimi e vengono liquidate in €600,00 (art. 91, 2° co., c.p.c., art. 10 bis, comma 10, l. 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del d.l. 30

settembre 2005, n. 203, e art. 3, comma 2 bis, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con legge 20 dicembre 1996, n. 639).

Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex. art. 1282, 1° co., c.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione iscritto al n. 59589 del registro di segreteria, condanna i Sig.ri Clemente S, Aniello R e Andrea C al pagamento, in favore del Comune di XXXXXXXX (NA), di € 2.532,85 (somma da dividersi in parti eguali tra i convenuti).

Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione nella misura specificata in motivazione, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

Condanna i convenuti al pagamento delle spese di giustizia liquidate in € 600,00 (somma da dividersi tra i predetti in parti eguali).

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 dicembre 2010.

L'estensore

Il Presidente

Pasquale Fava

Fiorenzo Santoro

Depositata in segreteria il

Il direttore della segreteria